

COMUNE DI FIORANO MODENESE

PROVINCIA DI MODENA

REPUBBLICA ITALIANA

Repertorio n. 1671 del 09.10.2023

CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO "SPORTELLO DEL CITTADINO" DI FIORANO MODENESE- CIG 9855527E27.

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno nove (9) del mese di ottobre in Fiorano Modenese, nella Residenza Comunale, in Piazza Ciro Menotti, 1,

AVANTI A ME

Dott.ssa Anna Maria Motolese, Segretario generale del Comune di Fiorano Modenese, autorizzata a rogare gli atti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, domiciliata per la mia carica presso la sede comunale,

SONO COMPARI

a) **Arch. Cristina Scaravonati** nata a Cremona il 20.09.1966 C.F. SCRCST66P60D150R, Dirigente del settore III del Comune di Fiorano Modenese, domiciliata per la sua carica presso il Comune stesso, la quale, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e in forza del provvedimento di conferimento d'incarico Dirigenziale del settore III (decreto del Sindaco n.6 del 11/03/2022, con decorrenza dal 14/03/2022) interviene e stipula il presente atto esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza del Comune di Fiorano Modenese, con sede legale e domicilio fiscale in Fiorano Modenese – Piazza Ciro Menotti, 1 – C.F. 84001590367, P.IVA. 00299940361, in seguito indicato anche, per brevità, "Comune";

b) **Sig. Bonifacio Franco Enrico** nato a Matera il 29.05.1977, residente a Ferrandina (MT) in P.zza Peppino Impastato n. 8/4 C.F. BNFFNC77E29F052V, in qualità di Amministratore Unico dell'impresa S.I.T.I. S.r.l., C.F. e partita I.V.A. 01141340776, con sede legale in Ferrandina (MT), via B. Lanzillotti n. 362/364, che nel proseguimento dell'atto sarà denominato semplicemente "appaltatore".

Detti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono certa e faccio fede, mi chiedono di ricevere quest'atto, ai fini del quale

PREMESSO CHE

- con delibera della Giunta Comunale n° 42 del 25.05.2023, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO "SPORTELLI DEL CITTADINO" per un importo complessivo di € 404.446,85, di cui € 2.934,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- con determina n. 241 del 01.06.2023, il Comune ha deliberato di procedere all'affidamento dei lavori, tramite la Centrale di Committenza, mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo e con inversione procedimentale nell'apertura delle offerte, ai sensi degli artt. 36 comma 9-bis, 44, 52, 58, 60 e 133 comma 8 del D.lgs. 50/2016;

- con determina della Centrale di Committenza n. 415 del 17.07.2023, a seguito dell'espletamento della gara, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa S.I.T.I. S.r.l. con sede in Ferrandina (MT) via B. Lanzillotti n. 362/364 con il ribasso del 20,52% sull'importo a base d'asta di € 404.446,85 e, quindi, per un importo dei lavori di € 322.056,46 di cui € 2.934,23 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così come si evince dal

relativo verbale di gara;

- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla determinazione CUC n. 415 del 17.07.2023;

- con determina n. 377 del 31.08.2023 il Comune ha preso atto delle risultanze di gara;

- la consegna dei lavori di cui al presente contratto è stata disposta tramite sottoscrizione del verbale di consegna lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 nelle more della firma del relativo contratto il giorno giovedì 31 agosto 2023 con verbale prot. n. 19624/2023 del 31/08/2023.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. Il Comune, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, concede all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dal Comune e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici:

- Codice identificativo gara (CIG): 9855527E27;

- Codice Unico di Progetto (CUP): G81E20000080004.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento

del contratto, è fissato in € 322.056,46 (euro trecentoventiduemilacinquantasei/46) comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.

2. L'ammontare di cui al comma 1 è così composto:

a. € 319.122,23 (trecentodiciannovemilacentoveventidue/23) per lavori;

b. € 2.934,23 (duemilanovecentotrentaquattro/23) per oneri di sicurezza.

3. L'appalto è affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e ai documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere.

4. Il contratto è stipulato interamente "a corpo", per cui l'importo di contratto resta fisso ed invariabile e non potrà essere invocata da nessuna delle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità dei lavori.

5. Il ribasso contrattuale sarà applicato all'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo che è parte integrante del contratto.

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e 9, del Regolamento generale, sono riportati all'art. 5 del capitolato speciale che qui s'intende integralmente richiamato.

Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in Fiorano Modenese (MO) piazza C. Menotti 1.

2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente comunicato dall'appaltatore conservato in atti.

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali

1. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 120 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1,00 per mille dell'importo contrattuale come da capitolato speciale.

3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo il Comune può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Art. 7 - Sospensione dei lavori

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al

momento della sospensione.

2. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

4. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Comune per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del D.lgs. 50/2016, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati all'articolo 10 comma 2 del DM n. 49 del 07/03/2018.

6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile al Comune, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e al capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.

2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

Art. 9 - Contabilità dei lavori e pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016, all'appaltatore può essere concessa un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa come previsto al medesimo articolo.

2. Ai sensi dell'art. 25 del capitolato speciale le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore al 45% dell'importo contrattuale. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine

non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.

3. Trattandosi di contratto con corrispettivo a corpo, in occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita, viene riportata distintamente nel registro di contabilità. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dal Comune e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

5. Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 3, è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

6. L'importo della garanzia fideiussoria, equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

8. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'appaltatore gli interessi legali e moratori ai sensi del D.lgs. 231/2002.

9. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto superi l'importo di cui al precedente comma 2, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 10 - Revisione dei prezzi

1. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.

2. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7 del D.lgs. 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà di detta eccedenza.

3. Al presente contratto si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in particolare si evidenzia che:

a) Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o

in diminuzione, sono valutate dal Comune soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo.

b) In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui all'art. 29 comma 7 del capitolato speciale.

c) La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

d) A pena di decadenza, l'appaltatore presenta al Comune l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 3, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

e) Il direttore dei lavori verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al

momento dell'offerta.

f) Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 3, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

g) Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 3, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

h) Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

i) La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

4. Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione limiti e le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e dell'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016, il contratto può essere modificato secondo le modalità previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del medesimo

articolo.

2. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.

3. Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.

Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo, da approvare da parte del Comune, sarà emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo s'intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 13 - Modalità di soluzione delle controversie

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima

dell'approvazione del certificato di collaudo.

2. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne il Comune da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.

3. Qualora non si stipuli l'accordo bonario, la definizione di tutte le controversie è demandata al Giudice ordinario presso il luogo in cui il contratto è stipulato.

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il Comune può risolvere il contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;

b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto D.lgs. 50/2016, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);

c. l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di

appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo del D.lgs. 50/2016;

d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel D.lgs. 50/2016.

2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.

3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli articoli 108 e 109 del D.lgs. 50/2016.

Art. 15 - Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, vale quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 16 - Obblighi appaltatore

1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D.lgs. 81/08 e s.m.i.

l'appaltatore:

a. deposita il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 81/08, nonché le eventuali proposte integrative;

b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni;

c. dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.lgs. 81/08 in riferimento alle lavorazioni concesse in subappalto.

2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:

a. l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione; il Comune ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 17 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

2. I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; l'autorizzazione al subappalto è soggetta a

quanto disposto dal comma 6.

3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del D.lgs. 50/2016, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

5. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6. Per le prestazioni affidate in subappalto e corrisposte dall'affidatario, saranno praticati gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Comune, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Art. 18 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1. Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore ha

prestato apposita garanzia definitiva mediante fideiussione numero PC5QHAIK in data 05.09.2023 rilasciata dall'istituto ZURICH agenzia/filiale MT003 di Matera, per un importo pari a euro 32.205,65 in quanto in possesso del certificato di qualità ISO 9001:2015.

2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto e all'art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016.

3. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

4. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato ad assumere la responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.

5. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza numero 410109195 in data 01.08.2023 rilasciata dall'istituto AXA Assicurazioni agenzia di Matera.

Art. 19 - Documenti contrattuali

1. Costituiscono parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:

a. il Capitolato Speciale d'appalto;

b. elaborati progettuali e documentazione di gara;

c. il cronoprogramma ai sensi dell'art. 40 del DPR 207/2010;

d. il Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 100 e secondo i

contenuti minimi di cui all'Allegato XV del D.lgs. 81/08 quando previsto;

e. le polizze di garanzia di cui al precedente articolo Art. 18;

f. il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

3. Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari.

4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

Art. 21 - Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D.lgs. 159/2011.

2. Nel rispetto del D.lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha effettuato gli

accertamenti in materia antimafia.

Art. 22 - Normative di riferimento

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel D.lgs. 50/2016.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni d'interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.lgs. 104/2010.

Art. 23 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Il presente atto è soggetto a registrazione telematica. I lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto per cui, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, l'imposta di registrazione si applica in misura fissa. L'imposta di bollo forfettaria di Euro 45,00 è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30.6.2003 n. 196 e successive modificazioni e del Regolamento Europeo n. 679/2016, informa l'appaltatore

che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.

Art. 25 - Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o della transazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono devolute al Giudice ordinario competente territorialmente, Tribunale di Modena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

2. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Comune.

Come richiesto, io Segretario generale ufficiale rogante ho ricevuto quest'atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 20 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati richiamati come parte integrante e sostanziale sopra richiamati avendo affermato di conoscerne il contenuto, per cui a conferma lo sottoscrivono, con me, con firma digitale valida alla data odierna.

Letto, approvato, sottoscritto digitalmente.

Per il Comune di Fiorano Modenese:

il Dirigente del III° Settore Arch. Cristina Scaravonati.

Per la ditta: l'Amministratore Unico Sig. Bonifacio Franco Enrico.

Accettazione espressa di clausole contrattuali.

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile l'appaltatore approva

specificamente le clausole contenute negli articoli: 1, 2, 6, 7, 8, 10 ,11 ,12 ,13,
14 ,16 ,18 ,23.

Per la ditta: l'Amministratore Unico Sig. Bonifacio Franco Enrico.